

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E
PERITI COMMERCIALI**

STATUTO

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**Art. 1
(Denominazione sociale)**

1. L'Associazione è denominata "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali " (in seguito, "Cassa" o "Associazione").

**Art. 2
(Sede)**

1. L'Associazione ha sede nel comune di Roma alla via Pinciana n. 35.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di istituire uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario.

**Art. 3
(Durata)**

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

**Art. 4
(Finalità)**

1. L'Associazione ha la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e per gli effetti del Capo II del Libro I del codice civile.
2. L'Associazione provvede, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai compiti di previdenza e di assistenza previsti dal presente Statuto (in seguito, "Statuto").
3. L'Associazione non ha fini di lucro e corrisponde le prestazioni previdenziali previste dal Regolamento della previdenza.

4. L'Associazione corrisponde inoltre le prestazioni previste dalla legge.

5. L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei beneficiari di pensione a carico dell'Associazione e dei loro familiari, nonché a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo soggettivo supplementare.

6. L'Associazione assicura, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione, forme di tutela sanitaria integrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche mediante stipulazione di polizze assicurative, nei modi e nei termini definiti dal regolamento.

7. L'Associazione può perseguire scopi di previdenza e assistenza complementari a favore degli iscritti secondo le modalità stabilite dalle leggi in materia.

7bis. L'Associazione può provvedere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle forme di welfare realizzando iniziative volte a sostenere l'attività professionale e la formazione degli iscritti, e promuovendo iniziative che sostengano il reddito dei professionisti e favoriscano i giovani professionisti nell'ingresso al mercato del lavoro e delle professioni. A tale scopo l'Associazione utilizza il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza di cui al successivo articolo 13, integrato dalle risorse derivanti dagli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione di cui all'articolo 10 bis del D.L. 28/06/2013 n.76 convertito con Legge 9/08/2013 n. 99.

8. Le prestazioni previdenziali e le altre prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

9. I compiti previdenziali e assistenziali sono disciplinati da appositi regolamenti, sottoposti anche in sede modificativa all'approvazione dei Ministeri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

10. L'Associazione può assumere partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nelle seguenti società ed enti:

a) in società ed enti che rendano prevalentemente a beneficio dell'Associazione servizi di gestione e sviluppo dei patrimoni immobiliari o servizi di intermediazione mobiliare ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) in società ed enti di qualsiasi tipo, previa conforme delibera autorizzativa del Comitato dei Delegati che determina i criteri della partecipazione;

c) in società di investimento a capitale variabile (Sicav), nelle quali la partecipazione può anche essere totalitaria.

TITOLO II ASSOCIATI

Art. 5 (Requisiti per l'iscrizione)

1. Sono iscritti all'Associazione:

- a) gli iscritti alla Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito, "Albo") che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, già iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007;
- b) gli iscritti dal 1° gennaio 2008 alla Sezione A dell'Albo con il titolo professionale di "ragioniere commercialista" che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, e che non erano iscritti all'Associazione alla data del 31 dicembre 2007;
- c) gli iscritti alla Sezione B dell'Albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, anche se in pensione, non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria per la stessa attività, e che hanno chiesto l'iscrizione all'Associazione.

2. Gli iscritti all'Associazione hanno l'obbligo del pagamento dei contributi e hanno il diritto alle prestazioni nelle misure e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Gli iscritti anche ad altro Albo che prevede l'iscrizione obbligatoria alla relativa Cassa di previdenza devono optare per una sola Cassa di previdenza per liberi professionisti.

Art. 6 (Perdita della qualità di associato)

1. La qualità di associato si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.

2. Non può essere vantata dall'associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente dovute.

TITOLO III PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE

Art. 7 (Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili di proprietà;
 - b) dai crediti, azioni e diritti compresi quelli già spettanti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico;
 - c) da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze da qualsiasi parte provengano.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni è assicurata l'esistenza di una riserva legale.

Art. 8 (Entrate)

1. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono costituite da:
 - a) i contributi previdenziali e assistenziali degli iscritti;
 - b) le sanzioni per omessa, tardiva o infedele comunicazione del reddito e le sanzioni, gli interessi e ogni altra somma accessoria per omesso o tardivo versamento dei contributi;
 - c) i redditi del patrimonio;
 - d) ogni altra entrata, ivi compresi i contributi straordinari di solidarietà a carico dei titolari di pensione.

Art. 9 (Equilibrio di bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il Comitato dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, adotta i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine secondo bilanci tecnici riferiti all'arco temporale definito dalla legge, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Art. 10 (Autonomia)

1. L'Associazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile entro i limiti fissati dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi almeno con periodicità triennale.

Art. 11 (Gestione)

1. Sono istituiti i seguenti fondi:

- a) il Fondo per la previdenza;
- b) il Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza;
- c) il Fondo per le prestazioni di maternità.

Art. 12 (Fondo per la previdenza)

1. Al Fondo per la previdenza sono attribuiti:

- a) l'ammontare del patrimonio del Fondo per la previdenza alla data del 31 dicembre 2012;
- b) ogni entrata con esclusione di quelle indicate negli articoli 13 e 14 e attribuite al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza e al Fondo per le prestazioni di maternità.

2. Dal Fondo per la previdenza sono prelevate le somme:

- a) per il pagamento delle pensioni;
- b) per le spese di gestione dell'Associazione.

Art. 13 (Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza)

1. Al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza sono attribuiti:

- a) l'ammontare del patrimonio del Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza alla data del 31 dicembre 2012;
- b) il contributo soggettivo supplementare;
- c) le sanzioni e gli interessi per l'inosservanza degli obblighi contributivi, relativamente ai contributi che affluiscono al Fondo;
- d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di comunicazioni;

- e) la quota dei compensi da devolvere all'Associazione stabilita dal Codice comportamentale;
 - f) gli ulteriori e aggiuntivi risparmi di gestione, realizzati secondo le modalità e per gli scopi previsti dall'articolo 10 bis D.L. 76/2013 convertito con L. 99/2013, analiticamente individuati da apposito prospetto da allegare al bilancio annuale dell'Associazione.
2. Dal Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza sono prelevate le somme:
- a) per l'integrazione al minimo delle prestazioni previste dal Regolamento della previdenza;
 - b) per l'erogazione delle prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, nonché per la gestione delle forme di assistenza e di welfare a sostegno della professione previste dal Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa;
3. (soppresso)
4. La destinazione delle somme affluite al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza, il cui ammontare non è predefinito dal regolamento, viene determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 (Fondo per le prestazioni di maternità)

1. Al Fondo per le prestazioni di maternità è attribuito il contributo di maternità, ivi compresa la quota a carico del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Dal Fondo per le prestazioni di maternità sono prelevate le somme per l'erogazione dell'indennità di maternità prevista dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Il Fondo per le prestazioni di maternità assicura l'equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

Art. 15 (Esercizio sociale)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Per ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, che devono essere sottoposti al Comitato dei Delegati convocato per deliberarne l'approvazione rispettivamente entro l'ultimo giorno del mese di novembre dell'anno precedente ed entro l'ultimo giorno del mese di aprile dell'anno successivo.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inviare al Collegio dei Sindaci il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio, insieme con le proprie relazioni, almeno 30 (trenta) giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza del Comitato dei Delegati.

4. Il bilancio di esercizio è sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. Il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio devono restare depositati in copia nella sede dell'Associazione, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e, limitatamente al bilancio di esercizio, con la relazione della società incaricata della revisione contabile e della certificazione, durante i 15 (quindici) giorni che precedono l'adunanza del Comitato dei Delegati convocata per deliberarne l'approvazione. I Delegati possono prenderne visione.

Art. 16 (Bilanci)

1. I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono trasmessi, dopo l'approvazione da parte del Comitato dei Delegati, ai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

2. Ai Ministeri di cui al comma 1 del presente articolo deve essere trasmesso, inoltre, il bilancio tecnico eventualmente predisposto e approvato nel corso dell'esercizio.

Art. 17 (Impiego dei fondi disponibili)

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in altri strumenti finanziari così come definiti dalle norme in vigore;
- c) in beni immobili.

2. Il Consiglio di Amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo vincolante parere favorevole del Comitato dei Delegati.

Art. 18 (Organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Comitato dei Delegati;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) (soppressa)
 - e) il Collegio dei Sindaci;
 - f) il Presidente.

Art. 19 (Assemblea Generale)

1. L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.
2. L'Assemblea Generale elegge i componenti del Comitato dei Delegati.
3. Gli iscritti all'Associazione eleggono in ciascuna sede degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in seguito "Ordini Territoriali" o, singolarmente "Ordine Territoriale"), con voto diretto e segreto, i Delegati in ragione di 1 (uno) ogni 200 (duecento) iscritti o frazione non inferiore a 100 (cento), che al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni risultino iscritti all'Associazione.
4. Se gli iscritti all'Associazione di un Ordine Territoriale sono meno di 100 (cento), si uniscono, ai fini delle elezioni dei Delegati, agli iscritti di uno o più Ordini Territoriali aventi competenza su circoscrizione territoriale limitrofa, secondo le direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, in modo da poter raggiungere complessivamente 200 (duecento) unità o frazione non inferiore a 100 (cento) unità nel collegio elettorale. In ogni caso, indipendentemente dal numero degli iscritti, in ogni regione deve essere eletto almeno un Delegato.
5. Le elezioni si svolgono secondo le norme contenute nel regolamento elettorale.

Art. 20 (Comitato dei Delegati)

1. Il Comitato dei Delegati ha le seguenti funzioni:

- a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione dell'Associazione;
- b) elegge, tra i Delegati dell'Associazione aventi almeno 5 (cinque) anni di iscrizione all'Associazione 10 (dieci) membri del Consiglio di Amministrazione nonché 2 (due) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti del Collegio dei sindaci;
- c) nomina il Collegio dei sindaci;
- d) delibera sulle integrazioni e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- e) delibera sulle modificazioni e le integrazioni dei regolamenti riguardanti le attività di previdenza e di assistenza, nonché le forme di tutela sanitaria integrativa;
- f) determina eventuali variazioni del compenso fisso annuo stabilito dall'articolo 30, spettante al Presidente dell'Associazione e fissa la misura delle indennità spettanti al Presidente e ai componenti del Comitato dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- g) approva il bilancio preventivo e quello di esercizio;
- h) approva le variazioni del bilancio preventivo;
- i) approva il bilancio tecnico, le variazioni della misura delle contribuzioni e delle prestazioni;
- j) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge per l'Assemblea degli associati;
- k) esprime parere su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di amministrazione;
- l) fissa i requisiti per stabilire la continuità professionale necessaria per l'iscrizione all'Associazione;
- m) nomina i soggetti cui affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione.

2. Il Comitato dei delegati può, al fine di contenere i tempi di completamento dell'iter di approvazione, conferire delega al Consiglio di amministrazione nelle materie tecniche per i casi in cui i Ministeri vigilanti, in esito alle verifiche istruttorie sulle delibere sottoposte al vaglio, richiedano interventi correttivi.

3. Il Comitato dei delegati dura in carica 4 (quattro) anni.

4. Se nel corso della carica vengono a mancare per qualunque causa uno o più membri del Comitato dei Delegati, subentrano di diritto i primi candidati non eletti nel Collegio elettorale di provenienza dei Delegati venuti a mancare.

5. Nel caso non vi siano nello stesso Collegio elettorale candidati non eletti, si procede, se detto evento si verifichi prima dell'ultimo anno del mandato, a nuove elezioni.

6. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica sino alla scadenza dell'organo.

Art. 21
(Adunanze del Comitato dei delegati)

1. Il Comitato dei Delegati è convocato, almeno 2 (due) volte l'anno, dal Presidente dell'Associazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito con lettera raccomandata o con telefax o a mezzo posta celere ovvero con altro mezzo idoneo approvato dal Comitato dei delegati almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. In prima convocazione l'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei Delegati, mentre in seconda convocazione l'adunanza è valida quando siano presenti almeno un terzo dei Delegati; non sono ammesse deleghe.
4. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei Delegati presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche del presente Statuto e dei regolamenti per le quali occorre la presenza dei due terzi dei Delegati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
5. Il Presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei Delegati quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei componenti.
6. Il Comitato dei Delegati è convocato ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità.
7. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Delegati è redatto, a cura del Segretario, funzionario dell'Associazione, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.
8. Il Comitato dei Delegati è convocato nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Art. 22
(Consiglio di Amministrazione - Composizione - Riunioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 11 (undici) componenti di cui:
 - a) 10 (dieci) eletti fra i componenti del Comitato dei Delegati ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), dello Statuto;
 - b) 1 (uno) nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati dal comma 1, lettera a), del presente articolo, sono stabilite dal Regolamento elettorale.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni 3 (tre) mesi, nella sede dell'Associazione o in altro luogo purché in Italia. Il Presidente deve convocare senza ritardo Il Consiglio di Amministrazione in caso di richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, nonché su richiesta del Collegio dei Sindaci per le materie di propria competenza.
4. L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata per la riunione con lettera raccomandata, o a mezzo telefax, o posta celere o posta elettronica certificata; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 3 (tre) giorni liberi prima della data fissata per la riunione con telegramma o con telefax o posta elettronica certificata.
5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti.
6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche in mancanza di convocazione quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio e tutti i componenti del Collegio dei Sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per video o audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale; in questi casi il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, che provvedono alla stesura del verbale.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per 4 (quattro) anni e possono essere eletti al massimo per tre mandati consecutivi.
10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino alla data di insediamento del successivo Consiglio di Amministrazione che sarà eletto dal Comitato dei Delegati nella sua prima riunione.

Art. 23 **(Consiglio di Amministrazione - Funzioni e poteri)**

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni:

- a) elegge con voto segreto, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- b) delibera il bilancio preventivo e il bilancio d'esercizio;
- c) delibera sulle variazioni del bilancio preventivo;
- d) delibera il bilancio tecnico;
- e) delibera sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti al bilancio preventivo, al bilancio d'esercizio e in merito alle altre materie previste all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- f) approva i regolamenti e le eventuali norme di funzionamento e di comportamento interno;
- g) propone le condizioni e i limiti dei rimborsi delle spese ai componenti degli organi sociali;
- h) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dallo Statuto;
- i) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
- j) adempie tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi sociali;
- k) provvede alla nomina del Direttore Generale e alla determinazione del suo trattamento economico;
- l) delibera l'assunzione, le promozioni e i licenziamenti del personale;
- m) delibera le prestazioni previste dal regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa;
- n) decide i ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto e ai sensi del Regolamento elettorale;
- o) delibera annualmente la destinazione delle somme affluite al Fondo per le prestazioni di solidarietà e per l'assistenza il cui ammontare non è predefinito dal regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa;
- p) delibera l'assunzione di partecipazioni di controllo di società ai sensi dell'articolo 4, comma 10, dello Statuto;
- q) delibera l'importo del contributo di maternità;
- r) delibera sulle materie la cui competenza non è attribuita ad altri Organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie funzioni (fatta eccezione per quelle elencate alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), k), i), n), o), p) e q)), al Presidente.

3. Le adunanze e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto a cura del Segretario, nominato anche fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Art. 24 (soppresso)

**Art. 25
(soppresso)**

**Art. 26
(Collegio dei Sindaci – Funzioni - Composizione – Riunioni)**

1. Al Collegio dei Sindaci si applicano gli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
2. Il Collegio dei Sindaci è composto da 5 (cinque) componenti effettivi e 5 (cinque) supplenti, di cui:
 - a) 1 (un) componente effettivo con funzioni di Presidente e 1 (uno) supplente sono designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) 1 (un) componente effettivo e 1 (uno) supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
 - c) 1 (un) componente effettivo e 1 (uno) supplente sono designati dal Ministero di giustizia;
 - d) 2 (due) componenti effettivi e 2 (due) supplenti sono eletti a scrutinio segreto dal Comitato dei Delegati fra i propri componenti. Le elezioni si svolgono secondo le norme contenute nel regolamento.
3. Il Collegio dei Sindaci è nominato con delibera del Comitato dei Delegati.
4. I componenti del Collegio dei Sindaci di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti in società o in enti pubblici per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione. L'assenza dei Sindaci non pregiudica la validità delle adunanze e delle deliberazioni.
6. I Sindaci rimangono in carica per 4 (quattro) anni e possono essere confermati. I componenti effettivi di cui al comma 2, lettera d), del presente articolo, possono essere eletti per un periodo massimo pari a tre mandati consecutivi.

**Art. 27
(Presidente)**

1. Il Presidente ha i seguenti poteri e funzioni:
 - a) convoca e presiede il Comitato dei Delegati e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

- c) esercita tutte le funzioni e i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica.

2. Il Presidente rimane in carica fino alla cessazione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 28 (Cessazione dalla carica)

1. I componenti il Comitato dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio dei Sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni cui sono tenuti per 3 (tre) sedute consecutive decadono dalla carica. Decadono inoltre dalla carica i componenti nei cui confronti siano venuti meno i requisiti di cui al successivo articolo 29.

2. In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissione o decesso dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, il Comitato dei Delegati nella prima riunione successiva alla vacanza, provvede alla loro sostituzione.

3. Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

Art. 29 (Cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. I componenti degli Organi Collegiali devono essere persone di provata onorabilità e professionalità.

2. Sono eleggibili a componenti gli Organi dell'Associazione gli iscritti alla medesima, i quali:

- a) abbiano esercitato la professione con carattere di continuità, per almeno 5 (cinque) anni, anteriormente alla data della votazione;
- b) abbiano inviato all'Associazione le prescritte comunicazioni e siano in regola con il pagamento dei contributi;
- c) non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive più gravi della censura; quest'ultima non preclude l'elezione se inflitta con provvedimento definitivo da più di cinque anni prima della elezione; la sospensione non preclude l'elezione se sono trascorsi cinque anni dall'esecuzione della sanzione;

- d) non si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- f) non siano stati condannati con sentenza irrevocabile:
 - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 (un) anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni per qualunque delitto non colposo.

3. Il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità di cui al comma 2, lettere b), c) d) e) ed f), nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica. La carenza del requisito di cui al comma 2, lettera b), può essere sanata nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data in cui detta carenza venga comunicata all'interessato dagli uffici dell'Associazione con lettera raccomandata.

4. La sussistenza delle condizioni di eleggibilità deve essere comprovata dagli interessati mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di responsabilità rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), non è richiesto per i componenti il Comitato dei delegati.

6. (soppresso)

7. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione i Delegati che ricoprono altre cariche istituzionali all'interno della categoria a rilevanza nazionale.

Art. 30 (Compensi)

1. Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Comitato dei Delegati, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio dei Sindaci, sono dovuti dalla Associazione il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico; le indennità sono dovute nella misura determinata dal Comitato dei delegati.

2. Al Presidente, al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio dei Sindaci spetta un compenso fisso

annuo in aggiunta al rimborso delle spese e alla corresponsione delle indennità

3. Il compenso fisso annuo del Presidente dell'Associazione è stabilito in euro 113.923,39, base 2012, salva diversa determinazione del Comitato dei delegati.

4. Al Vicepresidente è dovuto un compenso fisso pari al 50 (cinquanta) per cento di quello spettante al Presidente; ai Consiglieri è dovuto un compenso fisso pari al 30 (trenta) per cento di quello spettante al Presidente.

5. Ad ogni componente effettivo del Collegio dei Sindaci, è dovuto un compenso fisso annuo pari a euro 15.189,77, base 2012; al Presidente del Collegio dei Sindaci è dovuto il compenso di cui sopra maggiorato del 10 (dieci) per cento.

6. I compensi vengono rivalutati annualmente, a decorrere dall'anno 2013, con le modalità previste per l'adeguamento dei contributi e delle prestazioni dal Regolamento della previdenza.

Art. 31 (Direttore Generale)

1. A capo di tutti gli uffici dell'Associazione è nominato un Direttore Generale, il quale ha i seguenti poteri e funzioni:

- a) coordina il funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;
- c) adotta i provvedimenti in materia di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'Associazione e quelli in materia di contribuzione e di preiscrizione;
- d) adotta i provvedimenti in materia di liquidazione, di riliquidazione, di rettifica e di revoca delle prestazioni pensionistiche e di maternità;
- e) firma gli atti interni ed esterni dell'Associazione posti in essere dagli uffici dell'Associazione per i quali la legge non dispone diversamente, nonché gli atti relativi alle competenze conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà di delegare i sopraindicati poteri di firma ai dirigenti degli uffici per gli atti di rispettiva competenza;
- f) esercita i poteri e le funzioni conferitegli dallo Statuto, dai regolamenti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive.

3. Il Direttore Generale è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di 5 (cinque) anni, rinnovabile.

4. Le norme riguardanti il rapporto d'impiego e il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 32
(Ricorsi avverso i provvedimenti del Direttore Generale)

1. Contro i provvedimenti del Direttore Generale di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide i ricorsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni liberi dalla data del ricevimento del ricorso. In caso di mancata decisione entro tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

TITOLO V
TRASPARENZA

Art. 33
(Trasparenza e partecipazione)

1. I rapporti dell'Associazione con gli iscritti e con la categoria sono improntati a criteri di trasparenza.

2. Il Presidente o un componente del Consiglio di Amministrazione da lui delegato curano i rapporti con i rappresentanti regionali del Comitato dei Delegati, ove nominati.

3. I provvedimenti in materia di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'Associazione e quelli in materia di contribuzione, di prestazioni previdenziali e assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, sono adottati in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

(Validità degli atti)

1. Hanno pieno effetto gli estratti dei verbali e ogni altro documento rilasciato in copia conforme o come certificato dal Segretario del relativo Organo, dal Direttore generale o da componenti degli Organi collegiali all'uopo designati dal Presidente.

**Art. 35
(Rinvio)**

1. Per quanto non previsto nello Statuto e nei regolamenti si applicano le norme del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e quelle del codice civile con particolare riguardo alla disciplina delle società per azioni, in quanto applicabili.